

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 27 novembre 1976, è stata abrogata dall'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21: "Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia" vedi l'allegato sub b), n. 58) della medesima legge.

Legge Regionale 19 novembre 1976, n. 28.

«Modifiche alla legge regionale 16 novembre 1973, n. 20, "Concessione di contributo a fondo perduto alle imprese artigiane della Campania"»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

L'art. 3, comma 1, della Legge 16 novembre 1973, n. 20, è così modificato:

- I contributi di cui all'art. 1 sono concessi entro i limiti dello stanziamento annuale di bilancio, nella misura massima del 35% della spesa ammissibile ed entro il massimale per ciascuna impresa di L. 6.000.000.

Articolo 2

L'art. 8, comma 1, della legge 16 novembre 1973, n. 20, è così modificato:

- La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente e sulla base dell'istruttoria espletata e del parere vincolante espresso dalle commissioni provinciali per l'Artigianato, delibera l'erogazione dei contributi.

Il secondo comma dell'art. 8 è così modificato:

- Alla vigilanza e all'attuazione delle iniziative ammesse a contributo, anche ai fini di quanto prescritto dall'art. 5, provvedono le Commissioni provinciali dell'Artigianato competenti per territorio, mediante tecnici.

Alle Commissioni verranno assegnate, per gli accertamenti tecnici da effettuarsi, L. 15.000 per ogni singolo accertamento, comprensivo delle spese.

Articolo 3

L'art. 9 della legge 16 novembre 1973, n. 20, rimane in vigore fino alla definitiva approvazione della deliberazione del Consiglio regionale che stabilisce le categorie di imprese artigiane ammissibili al contributo ed i criteri di priorità per comparti di attività per il 1976 di cui all'art. 2 della legge medesima.

Articolo 4

L'impiego previsto dall'articolo unico della Legge regionale 28 aprile 1975, n. 29, recante modifiche all'art. 11 della Legge regionale 16 novembre 1973, n. 20, è stabilito per gli esercizi dal 1976 al 1979 in L. 2 miliardi annui.

Alla copertura della maggiore spesa, in complessive L. 4 miliardi per il quadriennio anzidetto, si provvede:

Giunta Regionale della Campania

- per l'esercizio finanziario 1976, con i fondi del capitolo n. 2567 dello stato di previsione della Spesa dello stesso anno, previamente integrata dall'occorrente importo di L. 1 miliardo mediante storno dal capitolo n. 3633 dello stesso stato di previsione che, per l'effetto, si riduce di pari ammontare;
 - per gli esercizi successivi con i corrispondenti stanziamenti dello stesso stato di previsione.
-

Articolo 5

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, Il comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 19 novembre 1976

Russo

Testo Abrogato